

PIANO CONSUMATORE n. 1/2022 (cui è riunito il n. 2/2022)



**TRIBUNALE ORDINARIO DI MODENA
Sezione III Civile – Sottosezione Fallimentare**

Il Giudice,

nel procedimento per composizione della crisi da sovraindebitamento (L. n. 3/2012), piano del consumatore, iscritto al n. r.g. **1/2022 (cui è riunito il n. 2/2022)** promosso da:

MICHELE PELLETTIERI (C.F. PLLMHL71H20Z133B) e LAURA BIAGINA DI LEONE (C.F. DLNBNL62M71I423I), entrambi residenti in Vignola (MO) in Via Achille Grandi n. 80, rappresentati e difesi dall'Avv. Antonella Spinelli del Foro di Modena (MO) ai fini della presente procedura elettivamente domiciliati presso il suo studio, in via Boito n. 85, Vignola (MO);

RICORRENTI

esaminata la domanda di ammissione alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento (piano del consumatore) depositata nell'interesse di **MICHELE PELLETTIERI e LAURA BIAGINA DI LEONE**, e la relazione particolareggiata dell'OCC nominato (dott.ssa Luisa Barbieri);

rilevato preliminarmente che trattasi di procedura familiare (art. 7-bis l. 3/2012) posto che i ricorrenti sono conviventi e le ragioni del sovraindebitamento sono comuni;

ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 12-bis e 7 ss. della l. n. 3 del 2012;

rilevato che le parti istanti sono qualificabili come consumatori ai sensi dell'art. 6, comma 2°, l. 3/2012 dal momento che hanno assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei alla propria attività lavorativa;

rilevato altresì che i ricorrenti non sono soggetti alle procedure concorsuali di cui al R.D. 267/1942 sono privi dei requisiti soggettivi e oggettivi per la sottoposizione a fallimento;

rilevato i ricorrenti non hanno fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ex l. 27 gennaio 2012 n. 3;

rilevato che al ricorso, a seguito dell'integrazione richiesta, è allegata la documentazione prevista ai sensi dell'art. 9, comma 2°, l. 3/2012 nonché la relazione particolareggiata del Gestore della crisi dott. Luisa Barbieri;

rilevato che è dimostrato lo stato di sovraindebitamento, considerato che il PELLETTIERI e la DI LEONE risultano esposti per complessivi euro 225.084,26, oltre le spese di procedura da collocarsi in prededuzione, a fronte di redditi medi netti appresi dal solo Pellettieri nel 2021 pari a circa complessivi euro 1.838,81 netti (considerate le trattenute fiscali e la cessione del quinto dello stipendio) e che la DI LEONE è attualmente disoccupata– nonché a fronte della sussistenza di spese mensili per il mantenimento della famiglia indicate in circa euro 1.646,32;

constatato che, da quanto esposto dal Gestore della crisi, non risultano atti in frode ai creditori e non emerge che lo stato di sovraindebitamento sia stato dolosamente o in modo gravemente colposo determinato dalla parte istante, fatta salva ogni più opportuna valutazione che potrà essere fatta all'esito dell'integrazione del contraddittorio;



considerato che l'attivo messo a disposizione dei creditori in forza del piano proposto può essere descritto nei seguenti termini:

- ricavato della vendita – da affidare ad un professionista all'uopo nominato - dell'immobile di cui sono comproprietari i ricorrenti, sito in Zocca (MO), da destinare al creditore ipotecario;
- euro 30.000 (ottenuti tramite un finanziamento a condizioni agevolate da Banca Popolare Etica S.P.A.) quale somma messa a disposizione dei creditori privilegiati e chirografari in un'unica soluzione;

considerato che il piano prevede il pagamento integrale dei crediti prededucibili e privilegiati e il pagamento dei creditori chirografari nella misura del 17,4825%;

rilevato che, ai sensi dell'art. 8, comma 1-bis, della l. n. 3 del 2012, il piano prevede la ristrutturazione e la falcidia di debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio con conseguente inopponibilità alla procedura di tali disposizioni negoziali di cessione;

rilevato che non può essere disposta la sospensione richiesta della causa civile iscritta al R.G. n. 5666/2021 Trib. Modena (opposizione a decreto ingiuntivo), in quanto l'art. 12-bis, comma 2, l. 3/2012 prevede che *“quando nelle more della convocazione dei creditori, la prosecuzione di specifici procedimenti di esecuzione forzata potrebbe pregiudicare la fattibilità del piano, il giudice, con lo stesso decreto, può disporre la sospensione degli stessi sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo”*, mentre nel caso di specie non pende alcun procedimento di esecuzione forzata, ma solo una causa di cognizione;

rilevato che l'istanza potrà essere ripresentata, laddove nelle more dello svolgimento dell'udienza di convocazione dei creditori, vengano effettivamente iniziate procedure esecutive;

presa visione anche della maggiore convenienza ritenuta dall'OCC rispetto all'alternativa liquidatoria e della fattibilità del piano dal medesimo attestata;

rilevato che allo stato la proposta e/o il piano soddisfano i requisiti di legge salva ogni diversa ed ulteriore valutazione di merito e/o acquisizione di chiarimenti alla udienza di seguito indicata;

P.Q.M.

FISSA udienza dinanzi a sé per il giorno **5 aprile 2022, ore 10.30**, per la convocazione dei creditori
DISPONE

che la proposta integrata dalla documentazione ed il presente decreto siano comunicati a cura del Gestore della crisi, presso la residenza o la sede legale di ciascun creditore, alternativamente per telegramma, lettera raccomandata A/R, telefax, mail certificata almeno trenta giorni prima dell'udienza;

che la proposta e il presente decreto siano pubblicati sul sito del Tribunale di Modena per estratto (emendato ogni riferimento ad eventuali dati ultra sensibili: es condizioni di salute del ricorrente o di terzi ecc.) a cura del medesimo professionista.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione urgente del presente decreto al ricorrente e al Gestore della crisi.

Modena, 18 febbraio 2022.

Il Giudice
Camilla Ovi

